SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A6968-96A6969

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 ottobre 1996, n. 558.

Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Art. 2.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.), sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1782):

Presentato dall'on. OCCHETTO ed altri il 4 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 1° agosto 1996, con pareri delle commissioni I, IV e X.

Esaminato dalla III commissione il 2 agosto, 11 settembre 1996 e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1340):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 27 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 1996 e approvato il 16 ottobre 1996.

96G0584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 559.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Ritenuta la possibilità e l'opportunità di semplificare ulteriormente, nella fase di prima applicazione, le procedure per l'iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese già iscritte nel registro delle ditte, evitando la presentazione di apposita domanda da parte delle medesime;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare l'indicato regolamento onde dirimere possibili dubbi interpretativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è aggiunto il seguente:

«*7*. La certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica.».

Art. 3.

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali*). — *1*. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1° settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.

3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.

6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.».

Art. 4.

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici*). — *1*. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis* (*Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici*). — *1*. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.

— Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile è il seguente:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese).* — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico».

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il R.D. 30 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1934.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione. la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Per il D.P.R. n. 581/1995 vedi note al titolo.

Note all' art. 1:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 7 *(Registro delle imprese)*. — 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.

4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali».

- Il testo vigente dell'art. 230-*bis* del codice civile è il seguente:

«Art. 230-*bis* *(Impresa familiare)*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 24 *(Certificazioni e copie)*. — 1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 580 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.

2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.

4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.

5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.

6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 28 *(Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e degli enti pubblici)*. — 1. Gli imprenditori individuali soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti o annotati nello stesso a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro una certificazione recante i dati risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi di legge. Qualora la certificazione non sia pervenuta entro centoventi giorni dalla data di cui al comma 1, l'imprenditore è tenuto ad acquisire direttamente la documentazione presso la camera di commercio.

3. L'ufficio provvede alla iscrizione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

5. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

6. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580.

7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile.

8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte».

— Il testo vigente dell'art. 2083 del codice civile è il seguente:

«Art. 2083 *(Piccoli imprenditori)*. — Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 11 *(Procedimento di iscrizione su domanda)*. — 1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;

d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese».

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 16 *(Procedimento di iscrizione d'ufficio)*. — 1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.

2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.

3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione».

— Il testo dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, è il seguente: «14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in un'apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968.

— Per l'art. 8 della legge n. 580/1993 vedi note al titolo.

— Il testo vigente dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, è il seguente: «2. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 581/1995 è il seguente:

«Art. 30 *(Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici)*. — 1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere l'iscrizione nella sezione speciale entro sessanta giorni dalla stessa data».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 2201 del codice civile è il seguente:

«Art. 2201 *(Enti pubblici)*. — Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese».

96G0585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 ottobre 1996.

Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti, per l'anno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con il quale a decorrere dall'anno 1993 è stato attivato il Fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che il citato art. 42, comma 2, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale n. 25000.26.1/583 datato 5 ottobre 1995 (registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995) con il quale, fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado, sono stati considerati beneficiari di contributi in conto capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, nonché le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a 9, con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 abitanti e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che ai sensi del richiamato decreto possono essere inclusi nel riparto, fino ad esaurimento dello stanziamento del predetto Fondo, anche gli enti con indice di degrado sintetico inferiore a 9, con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 abitanti e del numero medio di componenti per famiglia, nel rispetto della graduatoria generale di cui al citato decreto ministeriale 5 ottobre 1995;

Ritenuto che, in relazione al numero delle istanze pervenute siano da accogliere le richieste dei comuni con indice di degrado superiore a 8,877;

Atteso che sono state contestualmente individuate le opere ammissibili al finanziamento;

Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1995 è così ripartito:

1) enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221:

Comune	Provincia	Finanziamento concesso (lire)
Camini	RC	1.300.000.000
Casapesenna	CE	1.350.000.000
Melito di Porto Salvo	RC	1.048.000.000
Roghudi	RC	951.000.000

2) Comuni in condizioni di degrado:

Comune	Provincia	Finanziamento concesso (lire)
Siris	OR	572.000.000
Cardeto	RC	620.000.000
Valle Agricola	CE	860.000.000
Pompu	OR	450.000.000
Terravecchia	CS	500.000.000
Mogorella	OR	700.000.000
Petina	SA	395.000.000
Serramezzana	SA	900.000.000
Castelvetere in Valfortore	BN	950.000.000
Rota Greca	CS	35.500.000
Castiglione dei Genovesi	SA	462.000.000
Ollastra	OR	600.000.000
Sanza	SA	499.000.000
Mirabella Imbaccari	CT	1.057.335.000
Castelfranci	AV	432.000.000
Talana	NU	820.000.000
Roccabernarda	KR	920.000000

Comune	Provincia	Finanziamento concesso (lire)
San Lorenzo del Vallo	CS	1.000.000.000
San Nicolò d'Arcidano	OR	1.000.000.000
Villaspeciosa	CA	100.000.000
Calvera	PZ	600.000.000
Pentone	CZ	282.000.000
Cagnano Varano	FG	990.000.000
Baradili	OR	430.000.000
Fragneto L'Abate	BN	800.000.000
Siamanna	OR	310.000.000
Triei	NU	580.000.000
Trenta	CS	750.000.000
Ginestra degli Schiavoni	BN	700.000.000
Torraca	SA	330.000.000
Longano	IS	500.000.000
Pallagorio	KR	600.000.000
Sant'Andrea Frius	CA	450.000.000
San Vincenzo La Costa	CS	700.000.000
Ceraso	SA	370.000.000
Atzara	NU	400.000.000
Anzano di Puglia	FG	227.000.000
Zerfaliu	OR	510.000.000
San Giovanni di Gerace	RC	700.000.000
Soddì	OR	700.000.000
Villa Verde	OR	190.000.000
Urzulei	NU	102.000.000
Pontelandolfo	BN	99.000.000
Campana	CS	650.000.000

L'erogazione dei finanziamenti ai predetti enti locali sarà disposta con provvedimenti formali nei quali verrà specificata l'opera da realizzare.

L'onere complessivo di L. 29.491.835.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1995.

Roma, 7 ottobre 1996

Il direttore generale: GELATI

96A7033

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Attuazione degli interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 550, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)» ed in particolare la tabella *C* nella quale è prevista la somma di lire 240 miliardi per il finanziamento delle azioni previste dalla legge n. 610/1982;

Visto il decreto-legge n. 342/1996 del 29 giugno 1996, «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 2 con il quale vengono ridotti dell'1,1% gli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 - categoria V;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, con la quale, nelle more della sottoposizione al Comitato del programma degli interventi nazionali per il 1996 da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, venne approvato un intervento nel settore delle carni bovine per fronteggiare la crisi del mercato a causa della patologia denominata BSE («mucca pazza»);

Visto il regolamento della C.E. n. 1357/1996, pubblicato nella G.U.C.E. L 175 del 13 luglio 1996, che ha introdotto un regime di compensazioni straordinarie a favore dei produttori di carni introducendo pagamenti supplementari rispetto ai premi ordinari da corrispondere entro il termine del 15 ottobre 1996, nei limiti della perdita di reddito subita dagli allevatori a seguito della predetta crisi nonché l'autorizzazione agli Stati membri di concedere un aiuto nazionale regolamentandone le condizioni;

Considerata l'opportunità di riformulare il succitato intervento per il settore delle carni bovine approvato dal CIPE il 24 aprile 1996 al fine di disciplinare le erogazioni degli aiuti conformemente a quanto previsto dal regolamento della C.E. n. 1357/1996;

Visto il regolamento C.E. n. 1483/1996 del 26 luglio 1996, pubblicato nella G.U.C.E. L 188 del 27 luglio 1996 che modifica il regolamento C.E. n. 2402/1995 che prevede l'apertura, per la campagna 1995-96, della distillazione preventiva di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/1987 del Consiglio;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1996 trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 34068/1096 del 1° agosto 1996 che prevede il finanziamento di 7 interventi per un ammontare di lire 103,998 miliardi ivi inclusa la riformulazione dell'intervento nel settore delle carni bovine precedentemente approvato dal CIPE il 24 aprile 1996;

Considerato che le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 1996 a favore dell'AIMA risultano già completamente assorbite dai costi di funzionamento e da quelli relativi alle altre attività d'istituto dell'Azienda;

Tenuto conto che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica con la citata nota n. 34068/1096, l'esistenza, sul capitolo n. 311 del bilancio dell'AIMA, di disponibilità finanziarie sufficienti alla copertura degli interventi proposti, del complessivo ammontare di 113,998 miliardi di lire, comprensivi dei 22,4 miliardi già assegnati al settore delle carni bovine con propria delibera del 24 aprile 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA e successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con la quale è stata reiterata la citata nomina;

Visto il parere favorevole sul citato programma degli interventi nazionali 1996 espresso dal commissario straordinario di Governo dell'AIMA dott. Camillo De Fabritiis con delibera n. 195 del 30 luglio 1996;

Considerato che l'esigenza di tener conto delle evoluzioni in corso nella normativa comunitaria concernente il settore non ha consentito una più tempestiva presentazione del programma di interventi;

Tenuto conto della necessità di attivare con prontezza le procedure per l'attribuzione degli aiuti al fine di evitare di pregiudicare gravemente la situazione dei settori interessati e di consentire agli operatori di assumere le proprie decisioni entro un quadro di riferimenti certi;

Ritenuto comunque necessario, che nel programma siano illustrati in modo più ampio motivazioni ed obiettivi degli interventi proposti e che, preliminarmente all'approvazione del piano, il CIPE disponga di una più esauriente informativa sul complesso delle attività dell'Azienda e dei costi da essa sostenuti;

Udita la relazione con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'illustrare la proposta trasmessa ha chiesto l'inserimento di un ulteriore intervento concernente aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) ed assimilati per una somma di lire 10 miliardi;

Delibera:

Si autorizza l'AIMA a dar seguito alle procedure per l'attuazione degli interventi nazionali di cui allo schema di programma per il 1996 citato in premessa e con riferimento agli importi ivi indicati, comprensivi dei 22,4 miliardi, già assegnati con delibera CIPE del 24 aprile 1996, ad un intervento di emergenza nel settore delle carni bovine ed incrementati nella misura di 10 miliardi da destinare ad aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo ed assimilati, per una spesa complessiva di 113,998 miliardi di lire:

Interventi	miliardi di lire
1. Accordo interprofessionale patate	9,000
2. Ammasso privato patate	4,500
3. Classificazione carcasse ovine	0,785
4. Piano miglioramento qualitativo tabacchi orientali italiani	10,000
5. Oneri per acquisto e stoccaggio di alcol vinico	57,313
6. Intervento nazionale settore carni bovine	22,400
7. Aiuti alimentari ai P.V.S. ed assimilati	10,000
Totale	113,998

Le risorse necessarie all'attuazione degli interventi saranno reperite a valere sui fondi iscritti al cap. 311 del bilancio dell'AIMA per il 1996, relativi a somme non utilizzate negli esercizi precedenti.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare gli interventi, nonché i relativi piani operativi, salvo quelli di cui al punto 7, alla Commissione delle Comunità europee.

Tutte le variazioni al bilancio di competenza dell'AIMA concernenti l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera dovranno essere tempestivamente comunicate dall'AIMA stessa alla Segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al Comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo di ciascun intervento del programma medesimo.

Entro il prossimo mese di settembre il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmetterà al CIPE, per la prescritta approvazione, il programma di interventi nazionali AIMA per il 1996, comprensivo di indicazioni concernenti la complessiva attività dell'Azienda e l'insieme dei costi da essa sostenuti.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 299

96A7036

DELIBERAZIONE 18 settembre 1996.

Istituzione del Comitato nazionale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 12 luglio 1996 che ha istituito un apposito organismo per l'accertamento, l'analisi e la valutazione delle dinamiche del processo di formazione dei prezzi;

Ritenuto di dover meglio definire i compiti del Comitato nazionale prezzi, istituito dalla citata delibera, anche con riferimento alle funzioni svolte dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e dall'Osservatorio prezzi del Ministero dell'industria, apportando le opportune modifiche e integrazioni alla delibera 12 luglio 1996;

Considerato opportuno affidare al comitato nazionale prezzi il compito di assicurare il costante monitoraggio degli andamenti effettivi, prevedibili ed attesi degli indici dei prezzi in relazione all'andamento programmato del Governo e di individuare le cause di eventuali scostamenti anche con riferimento all'evoluzione dei costi interni ed esterni, e mantenere ferme le competenze a suo tempo attribuite al Nars e all'Osservatorio prezzi;

Richiamate tutte le premesse della menzionata delibera 12 luglio 1996 nelle parti non modificate dalle considerazioni che precedono;

Ritenuto opportuno sostituire integralmente il dispositivo della menzionata delibera con un testo unitario comprendente le modifiche e integrazioni di cui sopra;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il dispositivo della delibera 12 luglio 1996, n. 140/1996, è sostituito dal testo seguente:

1. Per l'accertamento, l'analisi e la valutazione delle dinamiche degli indici dei prezzi è istituito presso il CIPE il Comitato nazionale dei prezzi.

Il Comitato è composto da nove membri. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Dei nove componenti il Comitato, quattro, tra cui il presidente, sono scelti tra esperti di riconosciuta qualificazione professionale, anche estranei all'amministrazione.

Il consiglio tecnico-scientifico del Ministero del bilancio e della programmazione economica designa un suo membro come componente del Comitato.

Gli altri componenti sono scelti, nell'ambito dei rispettivi organismi, su designazione della Banca d'Italia, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

2. Il Comitato è organo consultivo del CIPE e ha sede presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Comitato:

compie le analisi e gli studi necessari per valutare la tendenza e l'andamento degli indici dei costi e dei prezzi, con riferimento agli obiettivi posti dal Governo;

esamina le cause degli eventuali scostamenti fra gli andamenti effettivi e prevedibili e quelli programmati degli indici dei prezzi, tenendo presente l'evoluzione del ciclo economico e delle variabili esterne;

promuove indagini settoriali, ove gli scostamenti siano dovuti all'evoluzione dei prezzi in specifici settori;

svolge specifiche indagini su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Comitato coordina i propri lavori con quelli dell'Osservatorio dei prezzi istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale 15 maggio 1995 e con quelli del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida dei servizi di pubblica utilità istituito dal CIPE con propria delibera dell'8 maggio 1996, avvalendosi della loro collaborazione e scambiando con essi tutte le informazioni rilevanti.

5. Il Comitato invia al Consiglio dei Ministri e al CIPE una relazione annuale sull'attività svolta e sulle analisi compiute, che sarà trasmessa al Parlamento dal Presidente del CIPE. Il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, invia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CIPE segnalazioni in merito all'andamento effettivo e a quello prevedibile dei prezzi e dei costi.

6. L'ISTAT fornirà al Comitato il necessario supporto di informazioni statistiche. Per le analisi da compiere il Comitato potrà richiedere la collaborazione dell'ISPE, dell'ISCO e di altri enti e istituti di ricerca, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; potrà altresì conferire incarichi di studio e di ricerca su argomenti inerenti alle questioni di cui al paragrafo 3, previa convenzione e con osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato saranno assicurate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica renderà disponibile al comitato la necessaria attrezzatura informatica.

Entro trenta giorni dall'insediamento del Comitato, il CIPE approva con proprio provvedimento il regolamento interno di organizzazione, predisposto dal Comitato medesimo.

8. Gli eventuali oneri per il funzionamento del Comitato nazionale, compresi quelli relativi alle indennità di missione dei componenti il Comitato, gravano sugli stanziamenti ordinari del Ministero del bilancio e programmazione economica.

9. Restano fermi i compiti attribuiti al NARS con delibera di questo Comitato in data 8 maggio 1996, nonché quelli attribuiti all'Osservatorio prezzi dal decreto del Ministro dell'industria in data 15 maggio 1995.

Roma, 18 settembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

96A7037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, ed in particolare il capo III relativo all'ordinamento della facoltà di ingegneria;

Visto il riordino della tabella XXIX dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1995;

Visto altresì il riordino dei corsi di diploma afferenti alla facoltà di ingegneria approvato con decreto ministeriale 31 marzo 1994;

Visto lo statuto dell'Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è necessario provvedere alla modifica, per la parte relativa agli ordinamenti didattici dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984;

Vista la delibera della facoltà di ingegneria del 22 febbraio 1996 con la quale è stata formulata la proposta di riordino dei corsi di laurea e dei corsi di diploma;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato come indicato in premessa è ulteriormente modificato con la sostituzione al capo III degli articoli corrispondenti all'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria e scorrimento conseguente della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 38 *(Corsi di laurea, durata degli studi).* — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile: in ingegneria civile;
nel settore industriale: in ingegneria dei materiali;
intersettoriale: in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 39 *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 1 possono essere articolati negli indirizzi sottoelencati e/o in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

corso di laurea in ingegneria civile: indirizzi: 1. edile; 2. strutture;

corso di laurea in ingegneria dei materiali: indirizzi: nessuno;

corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio: indirizzi: nessuno;

dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 40 *(Annualità ed articolazione dei* curricula *dei corsi di laurea)*. — Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3.000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono riportati negli articoli 6, 7 ed 8 con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti anche diversi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Nel formulare il piano degli studi i consigli di corso di laurea distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, le facoltà dovranno favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità.

Le attività di tirocinio e quelle di cui al precedente comma 8, opportunamente documentate e sottoposte a corrispondente verifica, potranno essere ritenute equivalenti fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Durante il primo triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione culturale degli studenti.

Art. 41 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 6, 7, 8, o nel rispetto di quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato, e superato i relativi esami per un numero minimo di 29 annualità. L'esame di laurea consiste in una prova intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche in relazione al corso di laurea prescelto. La prova dovrà prevedere, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, la discussione di una tesi di laurea, svolta dallo studente sotto la guida di uno o più relatori dei quali almeno uno scelto tra i docenti della facoltà.

Art. 42 *(Manifesto annuale degli studi dei corsi di laurea)*. — Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 6, 7 e 8, sia per quelle di orientamento, sia per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il numero minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, sia infine sia per quelle annualità di cui ai comma 9 e 10 dell'art. 3.

Le denominazioni degli insegnamenti attivabili, saranno assunte tra quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

il numero di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 3;

le modalità dell'esame di laurea.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi di svolgimento e quindi di docente.

In conformità con la normativa vigente lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi.

Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso.

Art. 43 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria civile*). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29 annualità previste dai precedenti articoli, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settori scientifico-disciplinari o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Annualità	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica	A02A
	Geometria	A01C
	Fisica matematica	A03X
	Analisi numerica	A04A
	Probabilità e statistica matematica	A02B
2	Fisica generale	B01A
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Chimica	C06X
1	Estimo	H15X
	Ingegneria economico-gestionale	I27X
	Economia Politica	P01A
1	Disegno	H11X
1	Idraulica	H01A
1	Scienza delle costruzioni	H07A
1	Architettura tecnica	H08A
1	Fisica tecnica ambientale	I05B
	Meccanica applicata alle macchine	I07X
	Elettrotecnica	I17X
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A
1	Geotecnica	H06X
1	Tecnica delle costruzioni	H07B
1	Costruzioni idrauliche	H01B
1	Strade, ferrovie ed aeroporti	H03X
1	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A
1	Topografia e cartografia	H05X

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

Annualità	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
1	Architettura tecnica	H08A
1	Architettura tecnica	H08A
	Composizione architettonica e urbana	H10A
1	Tecnica e produzione edilizia	H08B
1	Architettura tecnica	H08A
	Composizione architettonica e urbana	H10A
	Storia dell'architettura	H12X
1	Tecnica delle costruzioni	H07B

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

Annualità	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
1	Scienza delle costruzioni	H07A
1	Tecnica delle costruzioni	H07B
	Scienza delle costruzioni	H07A
1	Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali	G03B
	Geotecnica	H06X
	Costruzioni idrauliche	H01B
	Architettura tecnica	H08A
1	Tecnica delle costruzioni	H07B
1	Tecnica delle costruzioni	H07B

Art. 44 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio*). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, tra le 29 annualità previste dai precedenti articoli devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settori scientifico-disciplinari o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Annualità	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica	A02A
	Geometria	A01C
	Fisica matematica	A03X
	Analisi numerica	A04A
	Calcolo delle probabilità e statistica matematica	A02B
	Statistica	S01A
2	Fisica generale	B01A
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Chimica	C06X
1	Estimo	H15X
	Ingegneria economico-gestionale	I27X
	Economia politica	P01A

Annualità	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Codifica
1	Disegno	H11X
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X
1	Idraulica	H01A
1	Scienza delle costruzioni	H07A
1	Geologia stratigrafica e sedimentologica	D01B
	Geologia applicata	D02B
	Geologia strutturale	D01C
1	Costruzioni idrauliche	H01B
1	Ingegneria sanitaria-ambientale	H02X
1	Fisica tecnica ambientale	I05B
	Meccanica applicata alle macchine	I07X
1	Geotecnica	H06X
1	Topografia e cartografia	H05X
1	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A
1	Ecologia	E03A
	Assestamento forestale e selvicoltura	G03A
1	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A
	Chimica	C06X
1	Idraulica	H01A
	Costruzioni idrauliche	H01B
	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	D04C
1	Tecnica delle costruzioni	H07B

Art. 45 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le 29 annualità previste dai precedenti articoli devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settori scientifico-disciplinari o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Annualità	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica	A02A
	Geometria	A01C
	Fisica matematica	A03X
	Analisi numerica	A04A
	Probabilità e statistica matematica	A02B
2	Fisica generale	B01A
1	Chimica	C06X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Estimo	H15X
	Ingegneria economico gestionale	I27X
	Economia politica	P01A
1	Scienza delle costruzioni	H07A
	Tecnica delle costruzioni	H07B
1	Fisica tecnica industriale	I05A
	Principi di ingegneria chimica	I15B
1	Meccanica applicata alle macchine	I07X
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X
1	Macchine a fluido	I04B
1	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A
1	Elettronica	K01X
	Automatica	K04X
1	Struttura della materia	B03X
	Chimica fisica applicata	I15A
1	Metallurgia	I13X
2	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A
1	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A
	Materiali macromolecolari	I14B
1	Elettrotecnica	I17X
	Misure elettriche ed elettroniche	K10X
1	Metallurgia	I13X
1	Impianti industriali meccanici	I11X
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A
	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X
1	Idraulica	H01A
	Chimica organica	C05X

CORSI DI DIPLOMA

Art. 46 *(Durata degli studi)*. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi:

nel settore dell'informazione: in ingegneria informatica;

nel settore industriale: in ingegneria chimica;

intersettoriale: in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

La durata degli studi è di 3 anni.

L'accesso ai corsi di diploma della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 47 *(Orientamenti dei corsi di diploma)*. — I corsi di diploma possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 48 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Il consiglio di facoltà indica nel manifesto degli studi annualmente le procedure per il proseguimento degli studi nell'ambito del corso di laurea, da parte di studenti del corso di diploma, nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento degli studi del corso di diploma.

Per ogni corso di diploma può essere costituito un unico consiglio indipendentemente dal numero degli orientamenti.

Art. 49 *(Modulo didattico, articolazione dei* curricula). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissato in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, etc.) di almeno 50 ore.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti dal piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La Facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Le tabelle di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

La facoltà completerà le indicazioni, fino ai 30 moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso dovrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 50 *(Iscrizione anni di corso, esame di diploma).* — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un numero totale di moduli didattici indicato nel manifesto annuale degli studi.

In caso di non ottenimento del numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenze, lo studente potrà iscriversi come fuori corso.

Durante il triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali scelti nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15, 16, 17, o nel rispetto di quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato, e superato i relativi esami per un numero minimo di 30 moduli didattici.

Art. 51 *(Manifesto annuale degli studi).* — Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito nel precedente articolo.

Il manifesto annuale degli studi dovrà definire:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);
il numero di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;
eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;
le modalità dell'esame di diploma.

L'identità di denominazioni fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi di svolgimento e quindi di docente.

Art. 52 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria chimica).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria chimica, tra i 30 moduli didattici previsti, devono essere obbligatoriamentecompresi i seguenti, indicati per settori scientifico-disciplinari:

Moduli didattici	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica	A02A
	Geometria	A01C
	Fisica matematica	A03X
	Analisi numerica	A04A
	Logica matematica	A01A
	Algebra	A01B
	Probabilità e statistica matematica	A02B
	Statistica	S01A

Moduli didattici	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
1	Fisica generale	B01A
1	Fisica generale Struttura della materia	B01A B03X
1	Chimica	C06X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Estimo Ingegneria economico gestionale Economia politica	H15X I27X P01A
1	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	H07A I08A
1	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I07X I09X
1	Fisica tecnica industriale Fluidodinamica Principi di ingegneria chimica	I05A I03X I15B
1	Elettrotecnica	I17X
1	Sistemi e tecnologie energetici	I04C
1	Tecnologie e sistemi di lavorazione Metallurgia Scienza e tecnologia dei materiali Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	I10X I13X I14A I18X I19X
1	Chimica organica	C05X
1	Principi di ingegneria chimica	I15B
2	Impianti chimici	I15C
1	Teoria e sviluppo dei processi chimici	I15D
2	Chimica industriale e tecnologica	I15E

Art. 53 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, tra i 30 moduli didattici previsti, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settori scientifico- disciplinari:

Moduli didattici	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica Geometria Fisica matematica Analisi numerica Logica matematica Algebra Probabilità e statistica matematica Statistica	A02A A01C A03X A04A A01A A01B A02B S01A
1	Fisica generale	B01A
1	Fisica generale Struttura della materia	B01A B03X
1	Chimica	C06X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Estimo Ingegneria economico gestionale Economia politica	H15X I27X P01A
1	Geologia stratigrafica e sedimentologica Geologia strutturale Geologia applicata	D01B D01C D02B
1	Geofisica applicata Geotecnica Ingegneria degli scavi e delle miniere Ingegneria delle materie prime	D04B H06X I16A I16B
1	Disegno Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	H11X I09X
1	Topografia e cartografia	H05X
1	Idraulica	H01A
1	Scienza delle costruzioni	H07A
1	Fluidodinamica	I03X
1	Meccanica applicata alle macchine	I07X
1	Costruzioni idrauliche Costruzioni marittime Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	H01B H01C I16C
1	Ecologia Ingegneria sanitaria ambientale	E03A H02X
1	Principi di ingegneria chimica	I15B
1	Impianti nucleari Impianti chimici Chimica industriale e tecnologica	I12B I15C I15E
1	Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica ambientale	I04C I05B
1	Elettrotecnica Sistemi elettrici per l'energia	I17X I19X
1	Elettronica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni Automatica	K01X K02X K03X K04X

Art. 54 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria informatica).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria informatica, tra i 30 moduli didattici previsti, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settori scientifico-disciplinari:

Moduli didattici	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica Geometria Fisica matematica Analisi numerica Logica matematica Algebra Probabilità e statistica matematica Statistica	A02A A01C A03X A04A A01A A01B A02B S01A
1	Fisica generale	B01A
1	Fisica generale Struttura della materia	B01A B03X
1	Chimica	C06X
7	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A

Moduli didattici	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Codifica
1	Estimo	I15X
	Ingegneria economico gestionale	I27X
	Economia politica	P01A
1	Elettrotecnica	I17X
1	Elettronica	K01X
1	Campi elettromagnetici	K02X
	Telecomunicazioni	K03X
2	Automatica	K04X
1	Ricerca operativa	A04B
	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Elettronica	K01X
	Misure elettriche ed elettroniche	K01X
1	Telecomunicazioni	K03X

Art. 55 (*Norme transitorie*). — Gli studenti già iscritti al corso di diploma in ingegneria informatica ed automatica ed al corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse completeranno il corso degli studi secondo l'ordinamento vigente all'atto della loro iscrizione.

Trento, 16 ottobre 1996

Il rettore: ZULLI

96A7080

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1996.

Trasformazione della facoltà di magistero e istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'università, per il trienio 1994/1996;

Vista la direttiva ministeriale n. 670 dell'11 maggio 1996, in ordine all'attuazione del succitato piano di sviluppo 1994/1996;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, ed in particolare l'art. 3, con il quale è stato disposto che, qualora già attivato presso una facoltà di magistero, il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferirà, in via transitoria alla facoltà di scienze della formazione fino all'eventuale istituzione o attivazione di una nuova facoltà di lingue e letterature straniere, o fino a quando non sarà unificato con quello attivato, ove esistente, nelle facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1996, ed in particolare l'art. 1, con il quale dall'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, è eliminato il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, ed in particolare l'art. 1, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale 2 agosto 1995, i corsi di laurea in materie letterarie attivati presso le facoltà di magistero, trasformate in facoltà di scienze della formazione, sono disattivati a decorrere dall'anno accademico 1996-97;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 19 luglio 1996, in merito alla richiesta avanzata dall'università degli studi di Salerno di istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere e di trasformazione della facoltà di magistero;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa università, nella riunione del 17 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Dall'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia di questa università, è eliminata la laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Presso l'università degli studi di Salerno, a decorrere dall'anno accademico 1996/97, a seguito di trasformazione dell'ex facoltà di magistero, è istituita la facoltà di scienze della formazione.

Art. 3.

Dall'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze della formazione (ex facoltà di magistero) sono soppressi:

3.A - laurea in lingue e letterature straniere;

3.B - laurea in materie letterarie;

3.C - diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 4.

Il corso di laurea in materie letterarie nonché il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari permarranno, in via transitoria, nella facoltà di scienze della formazione, sino all'esaurimento dei rispettivi cicli di studio iniziati dagli studenti iscritti al primo anno alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione della facoltà di scienze della formazione.

Art. 5.

A decorrere dall'anno accademico 1999/2000 la tabella I dell'ordinamento didattico universitario è modificata nel senso che la laurea in materie letterarie è eliminata dall'elenco delle lauree e dei diplomi che possono essere rilasciati dalle facoltà universitarie.

Art. 6.

In attesa che l'attuale regolamento didattico di Ateneo del corso di laurea in scienze dell'educazione sia soppresso e sostituito da quanto stabilito dalla nuova tabella XV, di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1996, resta in vigore l'attuale regolamento didattico di cui alla tabella «E» articoli 1, 2.

TABELLA E

Art. 1. — La facoltà di scienze della formazione conferisce il diploma di laurea in: scienze dell'educazione.

Art. 2. — Diploma di laurea in scienze dell'educazione.

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato da corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioé a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prvista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea: per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalle facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO

A) *Insegnamenti di area pedagogica:*

M09A - Pedagogia generale

M09B - Storia della pedagogia

M09B - Storia della scuola e delle istituzioni educative.

B) *Insegnamenti di area filosofica:*

M07A - Filosofia teoretica

M08A - Storia della filosofia

C) *Insegnamenti di area psicologica:*

M11A - Psicologia dello sviluppo

M10A - Psicologia generale

M11B - Psicologia sociale

D) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

M05X - Antropologia culturale

Q05A - Sociologia

Q05B - Sociologia dell'educazione

E) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

Q05A - Metodologia e tecnica della ricerca sociale

M09F - Pedagogia sperimentale

S01A - Statistica

F) *Insegnamenti di area storica:*

M04X - Storia contemporanea

M01X - Storia medievale

M02A - Storia moderna

G) *Insegnamenti opzionali:*

Due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore

A) *Insegnamenti di area pedagogica:*

M09C - Didattica generale

M09F - Docimologia

M09B - Educazione comparata

M09D - Letteratura per l'infanzia

M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

B) *Insegnamenti di area filosofica:*

M07D - Estetica

M07B - Filosofia della scienza

M07E - Filosofia del linguaggio

M07C - Filosofia morale

M07A - Filosofia teoretica

M07B - Logica

M08A - Storia della filosofia

C) *Insegnamenti di area storica:*

M04X - Storia contemporanea

M01X - Storia medievale

M02A - Storia moderna

L02B - Storia romana

D) *Insegnamenti di area psicologica:*

M11A - Psicologia dell'educazione o M09A - Psicopedagogia

M11A - Psicologia dello sviluppo

M11D - Psicologia dinamica

M10A - Psicologia generale

M11B - Psicologia sociale

M10 - Storia della psicologia

E) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

M05X - Antropologia culturale

Q05A - Sociologia

Q05B - Sociologia dei processi culturali

Q05B - Sociologia della famiglia

Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa

Q05B - Sociologia dell'educazione

Q05A - Storia del pensiero sociologico

F) *Insegnamenti di area giuridica:*

N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali pr una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo educatori professionali extrascolastici

A) *Insegnamenti di area pedagogica:*

M09C - Didattica generale

M09F - Docimologia
Educazione degli adulti

M09A - Pedagogia generale

M09E - Pedagogia speciale

M09B - Storia della scuola e delle istituzioni educative

M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

B) *Insegnamenti di area filosofica:*

M07D - Estetica

M07E - Filosofia del linguaggio

M07C - Filosofia morale

C) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

M09F - Pedagogia sperimentale

S01A - Statistica

D) Insegnamenti di area psicologica:

F22A - Igiene
Neuropsichiatria

M11A - Psicologia dell'educazione o M09A - Psicopedagogia

M11A - Psicologia dello sviluppo

M11D - Psicologia dinamica

M11B - Psicologia sociale

M11E - Psicopatologia generale

E) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

M05X - Antropologia culturale

Q05B - Sociologia dei processi culturali

Q05B - Sociologia della famiglia

Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa

Q05A - Sociologia dell'organizzazione

F) *Insegnamenti di area biologico-medica:*

E02C - Biologia generale

F22A - Igiene
Metodi e tecniche della psicomotricità

F19A - Pediatria peventiva e sociale

G) *Insegnamenti di area giuridica:*

Diritto e legislazione dei beni culturali

Diritto e legislazione universitaria

N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Istituzioni e politica dei beni culturali
Istituzioni e politica scolastica
Legislazione e organizzazione dei servizi sociali

N17X - Legislazione minorile

H) *Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:*

M12A - Archivistica

M13X - Bibliografia e biblioteconomia

L26B - Filmologia
Fondamenti della comunicazione musicale
Museografia

L26B - Storia e critica del cinema

L27B - Storia della musica moderna e contemporanea
Storia dell'arte e del restauro

L26A - Storia del teatro e dello spettacolo.

Ciascuno degli insegnamenti compresi delle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio del corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo esperti nei processi formativi

A) *Insegnamenti di area pedagogica:*

M09F - Docimologia

M09B - Educazione comparata

M09A - Educazione degli adulti

M09C - Didattica generale

M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

B) *Insegnamenti di area filosofica:*

M07B - Logica

C) *Insegnamenti di area psicologica:*

M11A - Psicologia dell'educazione o M09A - Psicopedagogia

M11B - Psicologia sociale

D) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

M05X - Antropologia culturale

Q05B - Sociologia dei processi culturali

Q05B - Sociologia delle comuicazioni di massa

E) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

Q05A - Metodologia e tecnica della ricerca sociale

M09F - Pedagogia sperimentale

S01A - Statistica

F) *Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:*

M12A - Archivistica

M13X - Bibliografia e biblioteconomia
Economia dell'istruzione

K05B - Informatica generale

Q05C - Sociologia dell'organizzazione
Teoria della comunicazione

G) *Insegnamenti di area giuridica:*

Diritto e legislazione universitaria

N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Istituzioni e politica scolastica

H) *Insegnamenti opzionali:*

Due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informatica, deve esser seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1996/1997, presso l'Università degli studi di Salerno, è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 8.

In fase di prima applicazione, la nuova facoltà di lingue e letterature straniere (tab. «M» - articoli 1 e 2), adotterà l'ordinamento didattico dell'ex corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'ex facoltà di magistero (ora scienze della formazione), di questa Università, essendo esso più organico ed articolato, fino a quando, la facoltà stessa, adotterà il nuovo ordinamento didattico.

TABELLA M

Art. 1. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in: lingue e letterature straniere.

Art. 2. — Diploma di laurea in lingue e letterature straniere.

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte ed orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico/letterario, linguistico/glottodidattico, storico/culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua: la prova scritta è propedeutica alla prova orale.

Al fine di facilitare le scelte didattiche dello studente il corso di laurea ha ripartito le discipline attivate o da attivare in aree didattiche omogenee:

A) *Lingue e letterature straniere:*

L18B - Letteratura anglo-canadese
Letteratura dei paesi anglofoni

L18A - Letteratura inglese moderna e contemporanea

L18A - Lingua e letteratura inglese

L18B - Lingue e letterature anglo-americane

L18C - Linguistica inglese

L18A - Storia della cultura inglese

L18C - Storia della lingua inglese

L16A - Letteratura francese moderna e contemporanea

L16A - Letteratura franco-canadese

L16A - Letterature francofone

L16A - Lingua e letteratura francese

L16B - Linguistica francese

L16A - Storia della cultura francese

L16B - Storia della lingua francese

L17B - Letteratura ispano-americana

L17A - Letteratura spagnola moderna e contemporanea

L17A - Lingua e letteratura spagnola

L17C - Linguistica spagnola

L17A - Storia della cultura ispanica

L17C - Storia della lingua spagnola
Letteratura austriaca

L19A - Letteratura tedesca moderna e contemporanea

L19A - Lingua e letteratura tedesca

L19B - Linguistica tedesca

L19A - Storia della cultura tedesca

L19B - Storia della lingua tedesca
Letteratura russa moderna e contenporanea
Letterature comparate slave

L21B - Lingua e letteratura russa

L21A - Linguistica slava

L21B - Storia della cultura russa

L21B - Storia della lingua russa

B) *Italianistica:*

L11B - Filologia e critica dantesca

L21A - Letteratura italiana

L21B - Letteratura italiana moderna e contemporanea

L11A - Storia della lingua italiana

C) *Scienze del linguaggio:*

M07E - Filosofia del linguaggio

L09A - Glottologia

L16B - Linguistica francese

L09A - Linguistica generale

L18C - Linguistica inglese
Linguistica russa
Linguistica spagnola

L19B - Linguistica tedesca

M10A - Psicolinguistica

L09A - Sociolinguistica

D) *Scienze glottodidattiche:*

Didattica delle lingue straniere moderne

M09C - Didattica generale
Glottodidattica

L09A - Linguistica applicata

E) *Scienze dell'educazione:*

M09C - Didattica generale

M09B - Educazione comparata

M09A - Pedagogia generale

Q05B - Sociologia dell'educazione

M09B - Storia della pedagogia

F) *Scienze geografiche:*

M06A - Geografia

M06A - Geografia culturale

M06A - Geografia delle lingue

M06B - Geografia politica ed economica

G) *Scienze filosofiche:*
M07D - Estetica
M07B - Filosofia della scienza
M07C - Filosofia della storia
M07E - Filosofia del linguaggio
M07C - Filosofia delle religioni
M07C - Filosofia morale
M07A - Filosofia teoretica
M07B - Logica
M08A - Storia della filosofia
M08B - Storia della filosofia antica
M08A - Storia della filosofia contemporanea
M08A - Storia della filosofia italiana
M08C - Storia della filosofia medievale
M07D - Storia dell'estetica

H) *Lingue e culture classiche:*
L08A - Grammatica greca e latina
L07A - Grammatica latina
L06C - Letteratura greca
L07A - Letteratura latina
L07B - Letteratura latina medievale
L07B - Letteratura umanistica
L12E - Letteratura umanistica
L06C - Lingua e letteratura greca
L07A - Storia della lingua latina

I) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*
Archeologia
L26A - Metodologia e critica dello spettacolo
L25B - Storia della critica d'arte
L27B - Storia della musica moderna e contemporanea
L25C - Storia dell'arte contemporanea
L25A - Storia dell'arte medievale e moderna
L26A - Storia del teatro e dello spettacolo
L26B - Storia e critica del cinema

K) *Scienze filologiche:*
L06D - Filologia bizantina
L08A - Filologia classica
L20A - Filologia germanica
L06C - Filologia greca
L11B - Filologia italiana
L07B - Filologia latina medioevale e umanistica
L10A - Filologia romanza
L21A - Filologia slava

L) *Scienze storiche:*
M04X - Storia dei movimenti e dei partiti politici
Q04X - Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa
M03B - Storia della Chiesa
P03X - Storia dell'agricoltura
M03B - Storia del cristianesimo
M04X - Storia del mezzogiorno
M04X - Storia del movimento operaio
M04X - Storia del risorgimento
M04X - Storia contemporanea
P03X - Storia economica
M01X - Storia medievale
M02A - Storia moderna
L20B - Storia romana
M02A - Storia sociale

M) *Scienze storico-culturali:*
M05X - Antropologia culturale
L16A - Storia della cultura francese
L18A - Storia della cultura inglese
L17A - Storia della cultura ispanica
L21B - Storia della cultura russa
L19B - Storia della cultura tedesca
M05X - Storia delle tradizioni popolari

N) *Scienze della letteratura:*
Letterature moderne comparate
L12C - Storia della critica e della storiografia letteraria
Q05B - Sociologia della letteratura
Teoria della letteratura
Teoria e storia dei generi letterari

O) *Scienze della comunicazione:*
K05B - Informatica generale
M07E - Semiotica
Sociolinguistica
Q05B - Sociologia della comunicazione
Q05B - Sociologia della conoscenza
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Il biennio comune comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale;

due della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una di italianistica (con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una dell'area di scienze storiche;

una dell'area di scienze del linguaggio;

una a scelta libera tra tutte le discipline attivate;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico/letterario;

linguistico/glottodidattico;

storico/culturale.

L'indirizzo filologico/letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico/glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storio/culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi fra le seguenti aree: scienze filosofiche - scienze geografiche - scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare 19 esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Fisciano, 27 settembre 1996

Il rettore: DONSI

96A7079

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 255 del 29 ottobre 1992 nonchè il decreto ministeriale 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario dell'area economica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia del 25 febbraio 1993 con la quale è stato richiesto l'inserimento nel piano di sviluppo triennale 1994/1996, del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento in data 28 febbraio 1994, per il piano triennale di sviluppo 1994/1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia dell'8 febbraio 1996 con la quale è stata proposta l'istituzione, presso l'Ateneo cagliaritano, del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con sede a Oristano;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo che, rispettivamente in data 26 febbraio 1996 e 21 marzo 1996, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 703 dell'8 aprile 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1996, con la quale, ad integrazione della precedente deliberazione del 26 febbraio 1996, vengono indicate le risorse necessarie, già disponibili, correlate all'intera durata legale del corso di studio suindicato;

Vista la nota rettorale n. 1633 del 7 agosto 1996, inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al dipartimento per la programmazione ed il coordinamento generale, contenente il parere del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna del 25 luglio 1996 con il quale è stato espresso parere favorevole all'istituzione del predetto diploma universitario ad Oristano;

Vista la nota ministeriale n. 693 dell'8 luglio 1996, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica chiede al Consiglio universitario nazionale di formulare il prescritto parere in merito alla proposta suindicata;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 13 settembre 1996, in merito all'istituzione del corso di diploma universitario in «economia ed amministrazione delle imprese», con sede a Oristano;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. n. 519 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è aggiunto quello in «economia ed amministrazione delle imprese».

Art. 2.

Dopo l'art. 537, relativo al diploma universitario in «operatore della pubblica amministrazione» e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 538 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Cagliari e istituito il corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese», con sede a Oristano, di durata triennale.

Il corso si propone di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 539 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 540 *(Titolo di studio per l'ammissione al corso).* — Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 541 *(Organizzazione del corso di diploma).* — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 538 sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 542 *(Riconoscimento esami)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà per il corso di diploma per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Il consiglio di facoltà determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 543 *(Articolazione del corso di diploma)*. — Il piano di studi del diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente il consiglio di facoltà attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato sedici esami di profitto, le prove di idoneità richieste e il colloquio finale.

Art. 544 *(Insegnamenti attivabili)*. — Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

Il consiglio di facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

Il consiglio di facoltà individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, il consiglio di facoltà può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali), denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di facoltà può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 545 *(Organizzazione degli studi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il consiglio di facoltà stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti il consiglio di facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il consiglio di facoltà, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il consiglio di facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto delle norme vigenti e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 546 *(Prove di idoneità).* — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità di una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il consiglio di facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu corsi annuali. In tal caso il consiglio di facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 543.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 547 *(Esami di profitto e colloquio finale).* — Il consiglio di facoltà competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 548 *(Insegnamenti caratterizzanti).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti delll'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 ottobre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A7077

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 255 del 29 ottobre 1992 nonchè il decreto ministeriale 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario dell'area economica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia del 25 febbraio 1993 con la quale è stato richiesto l'inserimento nel piano di sviluppo triennale 1994/1996, del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento in data 28 febbraio 1994, per il piano triennale di sviluppo 1994/1996;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia dell'8 febbraio 1996 e della facoltà di scienze politiche del 20 settembre 1995 con le quali e stata proposta l'istituzione, presso l'Ateneo cagliaritano, del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, con sede a Oristano;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo che, rispettivamente in data 26 febbraio 1996 e 21 marzo 1996, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 703 dell'8 aprile 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1996, con la quale, ad integrazione della precedente deliberazione del 26 febbraio 1996, vengono indicate le risorse necessarie, già disponibili, correlate all'intera durata legale del corso di studio suindicato;

Vista la nota rettorale n. 1633 del 7 agosto 1996, inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al dipartimento per la programmazione ed il coordinamento generale, contenente il parere del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna del 25 luglio 1996 con il quale è stato espresso parere favorevole all'istituzione del predetto diploma universitario ad Oristano;

Vista la nota ministeriale n. 693 dell'8 luglio 1996, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica chiede al Consiglio universitario nazionale di formulare il prescritto parere in merito alla proposta suindicata;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 13 settembre 1996, in merito all'istituzione del corso di diploma universitario in «economia ed amministrazione delle imprese», con sede a Oristano;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. n. 519 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è aggiunto quello in «economia e gestione dei servizi turistici».

Art. 2.

Dopo l'art. 548, relativo al diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 549 *(Istituzione e finalità)*. — Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Cagliari è istituito il corso di diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici».

Le attività didattiche si svolgono presso la sede di Oristano.

Il corso si propone di formare figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative e amministrative di questo settore.

Art. 550 *(Durata e compimento)*. — Il corso ha la durata di tre anni e al suo compimento viene conseguito il titolo di diplomato universitario in «economia e gestione dei servizi turistici».

Art. 551 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 552 *(Titolo di studio per l'ammissione al corso)*. — Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 553 *(Organizzazione del corso di diploma)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 549 sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma nonché quelli previsti sotto la voce altre aree;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Art. 554 *(Riconoscimento esami)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà per il corso di diploma. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Il consiglio di facoltà determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 555 *(Articolazione del corso di diploma)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente il consiglio di facoltà attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato sedici esami di profitto, le prove di idoneità richieste e il colloquio finale.

Art. 556 *(Insegnamenti attivabili)*. — Il consiglio di facoltà competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

Il consiglio di facoltà garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

Il consiglio di facoltà individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, il consiglio di facoltà può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali), denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di facoltà può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 557 *(Organizzazione degli studi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il consiglio di facoltà stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti il consiglio di facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il consiglio di facoltà, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il consiglio di facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 555 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 558 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in due lingue straniere moderne ed una prova di idoneità in conoscenze informatiche di base.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso il consiglio di facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 555.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 559 *(Esami di profitto e colloquio finale)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 560 *(Insegnamenti caratterizzanti)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

Economia dell'ambiente:
Economia dei beni e delle attività culturali;
Economia del turismo;
Economia dei trasporti;
Geografia del turismo;
Politica economica;
Storia economica del turismo.

Area aziendale:

Economia e gestione delle imprese di trasporto;
Economia e gestione delle imprese turistiche;
Gestione finanziaria e valutaria;
Marketing;
Metodologie e determinazione quantitative di azienda;
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
Organizzazione aziendale.

Area giuridica:

Diritto commerciale;
Diritto dei trasporti;
Diritto pubblico dell'economia;
Legislazione bancaria;
Legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

Statistica del turismo.

Altre aree:

Sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gerstione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 ottobre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A7078

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di lettere e filosofia;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1996, n. 268) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in psicologia, sostituendo l'art. 64 con i seguenti articoli:

Art. 64 (*Durata e articolazione del corso di laurea*). — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'istruzione.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 65 (*Biennio propedeutico*). — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 66 *(Triennio d'indirizzo)*. — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle tecniche di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento dell'attività pratica potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) *(Triennio)*. — Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o **M11A** psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o **M09F** pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o **M11E** Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) *(Triennio)*. — Indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) *(Triennio)*. — Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) *(Triennio)*. — Indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e teniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

E) *(Triennio)*. — Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'istruzione:

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione o M09F Pedagogia sperimentale, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e Psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 67 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 68 *(Esame di laurea)*. — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 ottobre 1996

Il rettore

96A7082

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alla modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 settembre 1988 del senato accademico in data 12 dicembre 1988 e del consiglio di amministrazione in data 7 febbraio 1989;

Visto il decreto 12 settembre 1996 pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1996, n. 223, che autorizza l'istituzione di tale scuola;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 246 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

Art. 247 (*Istituzione, finalità, titolo conseguito*). — La scuola di specializzazione in gastroenterologia è istituita presso l'Università degli studi di Parma, e risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia e della endoscopia digestiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia.

Art. 248 (*Organizzazione della scuola*). — Il corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliera convenzionata, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti e gli istituti della facoltà di medicina e chirurgia nonchè le strutture del Servizio sanitario nazionale dell'Azienda ospedaliera di Parma, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.l.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui impegnati nella Scuola: n. 15 professori di ruolo di I fascia, n. 8 professori di ruolo di II fascia e n. 2 ricercatori universitari confermati (tabella A) e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline (vedi Allegato). La sede amministrativa della Scuola è presso l'istituto di semeiotica medica, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero di 6 per ogni anno di corso per un totale di 24 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 248, terzo comma.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione come da decreto 31 luglio 1996.

Art. 249 (*Piano di studi di addestramento professionale*). — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studi è definito nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area Propedeutica*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; E09A Anatomia Umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica Medica.

B. *Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente alle attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B Biologia Molecolare; E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche Dietetiche Applicate; F04A Patologia Generale; F04C Oncologia Clinica.

C. *Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07D Gastroenterologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica Medica.

D. *Area della endoscopia digestiva*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia Patologica; F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche.

E. *Area della gastroenterologia clinica*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze più aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.

Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche; F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'Apparato Respiratorio; F07C Malattie dell' Apparato Cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del Sangue; F07I Malattie Infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie Cutanee e Veneree.

Discipline da attivare:

I Anno:

AREA A. *Propedeutica:*

Gastroenterologia	5 ore
Scienze tecniche dietetiche	5 ore
Statistica medica	10 ore
Alimentazione	5 ore
Anatomia	5 ore

AREA B. *Fisiopatologia:*

Biologia Molecolare	10 ore
Genetica Medica	10 ore
Microbiologia	5 ore
Patologia Generale	5 ore

AREA E. *Gastroenterologia clinica:*

Malattie App. Cardiaco	10 ore
Medicina Interna	10 ore
Gastroenterologia	20 ore
Totale	100 ore

II Anno:

AREA C. *Laboratorio:*

Patologia clinica	10 ore
Anatomia patologica	10 ore
Diagnostica per immagini	20 ore
Gastroenterologia	10 ore

AREA D. *Endoscopia:*

Scienze infermieristiche	10 ore

AREA E. *Gastroenterologia:*

Gastroenterologia	20 ore
Scienze infermieristiche	5 ore
Ematologia	5 ore
Totale	90 ore

III Anno:

AREA B. *Fisiopatologia:*

Oncologia clinica	20 ore
Scienze tecniche dietetiche	5 ore
Gastroenterologia	5 ore

AREA D. *Endoscopia:*

Anatomia patologica	10 ore
Gastroenterologia	10 ore

AREA E. *Gastroenterologia clinica:*

Gastroenterologia	20 ore
Medicina interna	10 ore
Malattie apparato endocrino	5 ore
Malattie cutanee e veneree	5 ore
Totale	90 ore

IV Anno:

AREA C. *Laboratorio:*

Diagnostica per immagini	15 ore
Biofisica medica	5 ore

AREA E. *Gastroenterologia clinica:*

Gastroenterologia	20 ore
Medicina interna	10 ore
Mal. app. respiratorio	10 ore
Nefrologia	10 ore
Malattie infettive	10 ore
Neurologia	10 ore
Totale	90 ore

Art. 250 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio).* — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Art. 251 *(Esame di diploma).* — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica di gastroenterologia coerente con l'indirizzo scelto, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se:

a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della Scuola;

b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;

c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;

d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;

e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente: debbono essere state eseguite almeno due delle seguenti procedure, nella misura indicata:

a) 100 endoscopie terapeutiche;

b) 150 colangio-pancreatografia endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;

c) 50 procedure manometriche;

d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;

e) 50 laparoscopie diagnostiche;

f) 80 interventi proctologici;

g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificati tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 ottobre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A7081

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

DISPOSIZIONE 10 ottobre 1996.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare gli articoli 6, 7 ed 8;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente n. 2 adottata nella seduta del 15 maggio 1995, avente per oggetto l'approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità della Stazione zoologica «A. Dohrn»;

Visto il verbale n. 1 del 10 marzo 1995 del collegio dei revisori dei conti e l'allegata relazione del presidente del collegio;

Vista la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. SVE/1204/2/1 del 2 novembre 1995;

Vista la lettera del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - n. 212092;

Considerato che i rilievi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro sono stati completamente accolti;

Dispone:

È emanato, nell'allegato quale parte integrante della presente disposizione, il regolamento di amministrazione e contabilità della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

La presente disposizione ed il suo allegato sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Napoli, 10 ottobre 1996

Il presidente: SALVATORE

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

Adottato in base all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il presente regolamento disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

Art. 2.
Gestione finanziaria

La gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale dell'ente si svolge in base ad un unico bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio di amministrazione.

Tutte le entrate, comunque rientranti nella contabilità dell'ente, sono gestite secondo le norme del presente regolamento.

Art. 3.
Pubblicità dell'amministrazione

L'amministrazione della Stazione zoologica si svolge nel rispetto del principio della pubblicità.

La Stazione zoologica adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno.

REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 4.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è nominato secondo le norme previste dagli articoli 4 e 9 dello statuto dell'ente, approvato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'11 febbraio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 in data 11 settembre 1993.

Art. 5.
Funzionamento del collegio

Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso, in ogni caso, il presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'orientamento espresso dal presidente. Non è consentita l'astensione.

I controlli e i riscontri sono eseguiti presso gli uffici della Stazione zoologica.

Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente cui compete la convocazione.

Il collegio si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno in relazioni alle esigenze delle attività da svolgere.

Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate. Copia del verbale è trasmesso al presidente della Stazione zoologica, al direttore generale ed al dirigente amministrativo. Il collegio può, in casi particolari, deliberare l'invio dei verbali stessi anche al consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'ente attinenti ai compiti del successivo art. 6, nonché ad accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informativi con cui siano eventualmente formati conservati e gestiti i predetti atti.

Art. 6.
Compiti del collegio

Il collegio dei revisori dei conti esamina, entro quindici giorni dalla comunicazione degli atti, il bilancio, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; accerta la regolarità delle scritture contabili; effettua almeno ogni tre mesi verifiche della cassa interna e verifiche delle scritture con il saldo del cassiere.

I membri del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Indennità

Ai membri del collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, per le loro funzioni:

a) un'indennità di carica;

b) un gettone di presenza, qualora assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione;

c) un indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

La misura dell'indennità e dei gettoni di presenza, determinata dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle entrate globali dell'ente, è sottoposto al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 8.
Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione, ad un unico istituto di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, il quale custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati dell'ente, con le osservanze delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, concernenti l'istituzione del sistema di tesoreria unica.

L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi.

Art. 9.
Servizio di cassa interno e gestione del fondo per le piccole spese

Il consiglio di amministrazione, quando ricorrono esigenze di funzionamento, può autorizzare la istituzione o la soppressione di un servizio di cassa interno.

L'incarico di cassiere è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, ad un impiegato di ruolo del servizio amministrativo per una durata triennale e rinnovabile.

Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per le piccole spese determinato dal consiglio di amministrazione nel limite di L. 30.000.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme spese approvato dal dirigente amministrativo.

Il cassiere può provvedere con il fondo al pagamento delle minute spese di ufficio o laboratorio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione correnti, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di utensileria, apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle altre spese il cui pagamento si rende necessario o urgente per un importo non superiore a L. 600.000 per ciascuna spesa.

Possono altresì gravare sul fondo gli anticipi per le spese di missione, nonché i compensi per seminari e collaborazioni scientifiche, se per motivi di urgenza non è possibile provvedervi con mandato tratto all'istituto cassiere, con rilascio di quietanza dagli interessati.

La spesa deve essere documentata da fattura o ricevuta fiscale sostituibile da scontrino fiscale in caso d'impossibilità ad ottenerla, ovvero qualora la spesa-non è superiore a L. 50.000, purché vi appaia la natura della spesa stessa.

Il cassiere provvede al pagamento in contanti delle spese su autorizzazione del dirigente amministrativo. Tale autorizzazione è ordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi che legittimano il ricorso al pagamento in contanti anziché secondo le ordinarie procedure di spesa.

Alla fine dell'esercizio il fondo viene versato all'istituto cassiere di cui al precedente art 8, con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata

Il cassiere può essere delegato a riscuotere e dare quietanza degli stipendi e di tutte le altre competenze dovute ai dipendenti dell'ente, da pagarsi a mezzo assegno circolare non trasferibile. Il dipendente dell'ente ha la facoltà di richiedere il pagamento dello stipendio e di tutte le altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario intestato a suo nome.

Tutti i pagamenti ed i reintegri sono annotati dal cassiere su apposito registro numerato e vidimato dal dirigente amministrativo.

Il cassiere provvede anche a tenere la gestione dei conti correnti postali e firma, previa autorizzazione del dirigente amministrativo, gli assegni postali ed i postagiro, che possono essere emessi su detti conti postali.

TITOLO I

ATTIVITÀ FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 10.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art 11.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Il capitolo comprende un solo oggetto di entrata e di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e dovrà essere omogeneo e chiaramente definito

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché la previsione di cassa senza distinzione tra operazione in conto competenza ed in conto residui

Nel bilancio di previsione la prima posta, sia delle entrate che delle spese, è preceduta dall'indicazione rispettivamente dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Altresì, tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero meccanografico, in conformità alle disposizioni emanate dallo Stato per la redazione omogenea dei conti consuntivi degli enti di ricerca.

Art. 12.

Integrità e universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.

Art. 13.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo II - Altre entrate;

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V - Assunzione di prestiti,

Titolo VI - Partite di giro.

Nell'ambito di ogni titolo le entrate si suddividono in categorie in base al tipo ed alla provenienza dei relativi proventi.

Le uscite del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti,

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Estinzione di mutui;

Titolo IV - Partite di giro.

Nell'ambito di ogni titolo le spese si suddividono in categorie in base alla loro finalità.

Le categorie si suddividono in capitoli.

Nel bilancio dell'ente le previsioni di entrate e di spesa sono riepilogate in un apposito quadro generale e riassuntivo in relazione ai titoli ed alle categorie nelle quali sono iscritte.

Art. 14.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto di terzi e che non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, nonché le somme somministrate al cassiere.

Art. 15.

Contenuto del bilancio

Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della sua formazione.

Le spese indicate devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste in maniera che il bilancio risulti in pareggio.

Ai soli fini del conseguimento del pareggio si può tener conto del presunto avanzo di amministrazione nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 16.

Tra le entrate, i contributi ordinari erogati dallo Stato per il funzionamento dell'ente sono iscritti in misura non superiore a quelli assegnati per l'anno in corso, salvo ne sia già stato segnalato un diverso importo.

Art. 16.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione in calce alla quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Su detti stanziamenti l'ente non può assumere impegni se non è dimostrata l'effettiva esistenza dell'avanzo di amministrazione ed a misura in cui l'avanzo stesso è realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla tabella di cui al comma 1, deve tenersi conto nella formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del suo assorbimento, ed il consiglio di amministrazione deve illustrare, nella deliberazione del bilancio preventivo, i criteri adottati per pervenire allo stesso.

Il consiglio di amministrazione se accerta, in sede consuntiva, un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, delibera i relativi provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti dello scostamento.

Art. 17.

Preventivo economico

Il preventivo economico è costituito dal saldo finanziario di parte corrente, al quale sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi attinenza sulla gestione.

Art 18.

Fondo di riserva

È iscritto in un apposito capitolo fra le spese correnti del bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che si potranno verificare durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 5% del totale delle spesi correnti previste.

Sul capitolo di cui al comma 1 non potranno essere emessi mandati di pagamento.

Art. 19.

Presentazione ed approvazione del bilancio

Il bilancio, costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico, corredato dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo e dal quadro riassuntivo, è illustrato dal presidente della Stazione zoologica al consiglio di amministrazione, unitamente ad una relazione contenente le variazioni proposte rispetto alle previsione dell'esercizio in corso, le cause della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto e gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio, nonché dalla pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso in servizio all'atto della formulazione del documento previsionale e dalla relazione del collegio dei revisori di cui al precedente art. 6, contenente tra l'altro valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre.

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione del consiglio di amministrazioni, al Ministero vigilante, al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti.

Art. 20.

Variazioni e storni di bilancio

Le variazioni di bilancio, sia di competenza che di cassa, ivi comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva e per storno di fondi da un capitolo all'altro, sono adottate con delibera del consiglio di amministrazione.

In caso di necessità e di urgenza le variazioni stesse possono essere disposte con motivato decreto del presidente dell'ente, il quale le sottopone per la ratifica al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

Nessuna variazione di bilancio puo essere adottata, di norma, durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Sono vietati storni tra residui, residui e competenze e viceversa.

Art. 21.

Assestamento di bilancio

Il consiglio di amministrazione delibera l'assestamento di bilancio dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in corso.

Con l'assestamento di bilancio si provvede:

a) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a quello in corso;

b) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla quantità dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;

c) ad apportare le altre variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte, nonché del fondo di riserva.

L'assestamento del bilancio e le eventuali ulteriori variazioni, unitamente alla relazione contenente il parere del collegio dei revisori, sono trasmessi, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione del consiglio di amministrazione al Ministero vigilante, al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti.

Capo II

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 22.

Gestione del bilancio

La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione, e il versamento delle entrate e mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, e il pagamento delle spese.

Art. 23.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, ne sono appurate la ragione del credito, la persona debitrice, e l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno nonché la pertinenza ad un determinato capitolo di bilancio.

L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazioni nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tal fine, la relativa documentazione è trasmessa all'ufficio amministrativo competente.

Art. 24

Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, in corrispondenza di apposite reversali emesse dalla Stazione zoologica.

L'istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'ente, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso, deve tuttavia richiedere subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente deve ottemperare entro cinque giorni lavorativi.

Le somme introitate per il tramite dei conti correnti postali devono affluire all'istituto cassiere.

Le somme che pervengono direttamente alla Stazione zoologica sono annotate nel registro di cassa di cui all'art 9 e versate all'istituto cassiere entro dieci giorni dal loro arrivo, previa emissione della reversale d'incasso.

È vietato l'utilizzo delle somme che emergono sul conto corrente postale o delle somme pervenute direttamente.

Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo nell'ambito di ogni esercizio finanziario, indicano il debitore, l'importo e la causale del versamento, la data di emissione, il codice meccanografico, ed il capitolo di bilancio a cui l'entrata è da riferire, precisando se essa attiene alla gestione di competenza o alla gestione dei residui

Le reversali sono registrate cronologicamente in apposito giornale e negli appositi partitari, sono firmate dal direttore generale e dal dirigente amministrativo, o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

Il dirigente amministrativo vigila affinché l'accertamento, la riscossione di entrate ed il loro versamento all'istituto cassiere avvengano integralmente e nei termini prescritti.

Al termine dell'esercizio, le reversali delle quali non è avvenuta la riscossione sono restituite dall'istituto cassiere all'ente per il loro annullamento e la riemissione nell'esercizio finanziario successivo in conto residui.

Art. 25.

Residui attivi e minori entrate

Al termine dell'esercizio finanziario, le entrate accertate e non riscosse dall'istituto cassiere costituiscono residui attivi, compresi come tali nel conto consuntivo.

I residui attivi sono iscritti nel conto consuntivo e sono conservati fino a quando le relative somme non risultano riscosse e versate o non siano dichiarate inesigibili per prescrizione o per altra causa.

Le somme iscritte nelle entrate del bilancio e non accertate al termine dell'anno finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni.

Art. 26.

Impegno della spesa

Formano impegno sugli stanziamenti dei capitoli di spesa le somme dovute in base alla legge, a contratti, a convenzioni o ad altro titolo, sempre che la relativa documentazione venga assunta entro il termine dell'anno finanziario.

Gli impegni di spesa, nei limiti dello stanziamento di ciascun capitolo, sono assunti, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal direttore generale fino a L. 10.000.000, dal presidente dell'ente fino a L. 50.000.000 e con provvedimento deliberativo del consiglio di amministrazione per importi superiori a L. 50.000.000.

L'impegno può essere assunto a carico di più esercizi per le spese relativi ad affitti, per quelle continuative e per quelle relative ad interventi od acquisizioni ripartite in anni.

Art. 27.

Registrazione degli impegni di spesa

Gli atti d'impegno devono essere immediatamente comunicati al servizio amministrativo competente per la relativa registrazione, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenze nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

Gli atti non ammessi alla registrazione d'impegno sono restituiti con le osservazioni del dirigente amministrativo al direttore generale.

Gli impegni assunti dal presidente dell'ente e non ammessi a registrazione sono rimessi dal dirigente amministrativo, accompagnati da apposita relazione, tramite il direttore generale al presidente stesso. Il presidente può dare ordine scritto al dirigente amministrativo di provvedere alla registrazione di impegno di spesa che comunque non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio.

Tale ordine deve essere comunicato anche al collegio dei revisori dei conti.

Art. 28.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dall'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 31, della regolarità di forniture di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 29.

Ordinazione della spesa

Il pagamento della spesa, liquidato ai sensi del precedente art. 28, è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratto sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

I mandati di pagamento sono firmati dal direttore generale e dal dirigente amministrativo o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

Con la sottoscrizione, il dirigente amministrativo attesta la regolarità, la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili.

I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;
b) capitolo del bilancio;
c) codice meccanografico;
d) nome e cognome o denominazione del creditore;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre ed in lettere;
g) modalità di estinzione dei titoli;
h) data di emissione.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo di bilancio.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti contraddistinti con l'indicazione «residui».

Art. 30.

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

L'ente dispone, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamenti siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spese a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;

d) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.

Per la estinzione con le modalità di cui alla lettera *c)* e *d)*, occorre richiesta scritta del creditore.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.

Art. 31.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni, eventualmente apposte sulla fattura, comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, rilasciate del richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dal richiedente la spesa;

c) dall'attestazione - eventualmente apposta sulla fattura - dell'avvenuta presa in carico, quando si tratta di beni inventariabile, ovvero dalla bolletta di consegna - o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce - per i materiali non inventariabile;

d) dall'annotazione degli estremi degli atti d'impegno,

e) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

Per il materiale non inventariabile immesso direttamente al consumo è apposta apposita dichiarazione, mentre per quello immagazzinato deve essere effettuata la presa di carico.

Per le spese che non vengono pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato di pagamento, al quale si farà riferimento nei successivi.

Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 32.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza, per necrologi, di pubbliche relazioni e di funzionamento ammissibili sono quelle previste dalla delibera n. 3 del consiglio di amministrazione dell'ente adottata nella seduta del 3 maggio 1988.

Le spese fanno carico ad apposito capitolo e devono essere motivate e documentate nei modi previsti dall'art. 9 o dall'art. 31.

Art. 33.

Inestinzione dei mandati di pagamento

I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere alla Stazione zoologica per la loro riclassificazione in conto residui.

Art 34.

Residui passivi ed economia di spesa

Al termine dell'anno finanziario, le spese che risultano impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi, compresi come tali nel conto consuntivo.

Le spese correnti iscritte nel bilancio e che al termine dell'anno finanziario non risultano impegnate costituiscono economie di spesa.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui le somme non impegnate nella competenza.

Art. 35.

Perenzione

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Fatto salvo il diritto dei creditori di chiedere la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne la dotazione, ovvero ai capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato soppresso.

I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti.

Capo III

CONTO CONSUNTIVO

Art. 36.

Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è corredato da una relazione del presidente dell'ente.

La relazione del presidente illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'ente ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

Nella relazione devono, inoltre, essere evidenziati:

a) i criteri eseguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche ad essi eventualmente apportati rispetto al precedente esercizio;

b) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale;

c) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza;

d) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti;

e) dalla relazione dovrà, inoltre, emergere il grado di realizzazione del programma annuale, il suo tempo previsto e l'aderenza delle attività dell'ente ai suoi scopi istituzionali ed agli obiettivi del programma triennale.

Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente, è sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 5 del presente articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazione in ordine alla regolarità della gestione.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo, corredato dei relativi allegati, è trasmesso entro dieci giorni dalla data della delibera al Ministero vigilante a quello del tesoro ed alla Corte dei conti.

Art. 37.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa per titoli, per categorie e per capitoli, distintamente per competenze e per residui.

Devono risultare per la competenza:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive e le differenze rispetto alle previsioni;

b) le somme accertate o impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Devono risultare per i residui:

a) l'ammontare all'inizio dell'esercizio;

b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il totale dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

Devono essere, inoltre, indicati per la cassa:

a) le previsioni iniziali, le somme riscosse e pagate e le variazioni apportate durante l'anno finanziario.

Art. 38.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra le partite dell'attivo e del passivo.

Art. 39.

Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Il conto economico, in particolare comprende:

a) entrate e spese finanziarie di parte corrente;

b) componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 40.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenze ed in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 41.

Capitoli aggiunti

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e variazione di bilancio, un capitolo aggiunto.

Art. 42.

Riaccertamento dei residui

Annualmente l'ufficio amministrativo competente, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

I residui attivi possono essere eliminati d'ufficio nel caso il cui importo non sia superiore al L. 100.000, mentre nel caso d'importo superiore, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere disposta la rinuncia ai diritti che l'ente vanta in materia di entrata quando, per ogni singola entrata, il costo della operazione di riscossione risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Sulle variazioni di cui al quarto comma il collegio dei revisori manifesta il suo parere.

Art. 43.

Trasferimento dei residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza.

Capo IV

SCRITTURE CONTABILI

Art. 44.

Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Per la tenute delle scritture finanziarie e patrimoniali l'ente si avvale, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatizzata dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 45.

Sistemi di scritture

La Stazione zoologica tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario degli impegni, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenze, da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) il registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio;

f) gli altri libri e registri previsti dalla normativa fiscale e quelli necessari per la migliore evidenza dei fatti amministrativi che possono interessare anche la rilevazione dei costi e dei ricavi.

Art. 46.

Situazione finanziaria periodica

L'ufficio amministrativo competente, al termine di ogni mese, predispone la situazione delle entrate accertate e delle spese impegnate per capitoli, inviandone copia al dirigente amministrativo.

Il dirigente amministrativo deve comunicare tempestivamente al direttore generale l'accertamento delle minori entrate e l'esaurimento delle disponibilità sui capitoli di spesa.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 47.

Beni

I beni di proprietà dell'ente sono costituiti da beni immobili e da beni mobili, secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 48.

Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali, e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati,

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria;

e) gli eventuali redditi.

In detto inventario sono descritti gli immobili di proprietà della Stazione zoologica. Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o al prezzo di acquisizione se maggiore. Non si dà luogo al conteggio degli ammortamenti.

Ne sono, quindi, esclusi i beni di altri enti o dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà.

Art. 49.

Consegnatario dei beni immobili

I beni immobili di proprietà dell'ente sono dati in consegna ad un agente, il quale è personalmente responsabile dei beni ad esso affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato. Copia dei predetti verbali sono trasmessi alla competente ragioneria.

Per i beni immobili di cui al precedente art. 48, comma 3, la responsabilità della conservazione resta ad esclusivo carico del legale rappresentante dell'ente.

Art. 50.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

b) materiale bibliografico;

c) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

d) automezzi, natanti ed altri mezzi di trasporto;

e) fondi pubblici e privati;

f) altri beni mobili.

Le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 51.

Inventario dei beni mobili

L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) il luogo ove si trovano;

c) la quantità ed il numero,

d) il valore.

I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

Per i libri e per il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta

Art. 52.

Consegnatari di beni mobili

I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di subconsegnatari.

In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dell'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario all'uopo delegato che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione dell'ente e l'altro dal consegnatario dei beni mobili.

La responsabilità dei subconsegnatari è definita nel successivo art. 55.

Art. 53.

Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico.

Il buono di carico va staccato da un apposito bollettario, numerato e vidimato, composto di due sezioni a madre e figlia.

Sia la matrice che la figlia vanno compilate dal consegnatario. Tale operazione va effettuata su presentazione della fattura relativa al bene acquistato. La matrice rimane al consegnatario, mentre la figlia è allegata alla fattura.

Non sono inventariabili:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, minuterie metalliche, gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, il materiale fotografico ed in genere tutto il materiale «a perdere»;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o fragili, quali materiali vetrosi, ceramiche lampade, lenti, piccole attrezzature di ufficio (calcolatrici tascabili) materiale didattico (lavagne luminose e simili, pubblicazioni soggette a scadenze, manuali d'uso);

c) i beni di modico valore facilmente spostabili, portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli schedari, scale portatili, schermi, e simili;

d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali impianti di condizionamento o di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampade e simili;

e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali software, accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

f) beni di effimero valore;

g) le diapositive, le video-cassette, i nastri e in genere il materiale divulgativo.

Il limite di valore di cui alla lettera *c)* ed *f)* è di L. 200.000.

La cancellazione dall'inventario dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è deliberata dal consiglio di amministrazione sulla base di motivata proposta del direttore generale. La cancellazione potrà essere disposta anche nel caso in cui la riparazione, ancorché possibile, non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.

Il procedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.

Sulla scorta dei documenti di carico e scarico trasmessi dal consegnatario, l'ufficio amministrativo competente provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 54.

Ricognizione dei beni mobili

Ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

Art. 55.

Subconsegnatari

Gli utenti possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del direttore generale, per debito di vigilanza o di uso, del materiale - inventariato o meno - loro affidato per i compiti di istituto sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario dei beni mobili ogni perdita o deterioramento.

Il consegnatario deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui all'art. 54 ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore generale ogni irregolarità riscontrata.

Art. 56.

Materiale di consumo

La Stazione zoologica disciplinerà la tenuta di idonea contabilità per il materiale di consumo, che non venga immediatamente utilizzato.

Art. 57.

Automezzi e imbarcazioni

Il consegnatario degli automezzi e delle imbarcazioni ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio e conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento di carburante ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

Il consegnatario ha l'obbligo di controllare che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso e che le manutenzioni siano correttamente eseguite. Egli è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve, inoltre, segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo esperito opportune indagini.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 58.

Limiti di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da norme di legge che recepiscono le direttive CEE ed i regolamenti comunitari in materia.

Art. 59.

Norme generali

La Stazione zoologica ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, dalle disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni (ivi compreso il «leasing»), ai servizi ed alle collaborazioni esterne sotto qualsiasi forma prestate ed ai servizi in genere, si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 60.

Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto di contratto stesso, nonché la forma di contrattazione, sono di competenza del consiglio di amministrazione e, nei limiti di cui all'art. 26 del presente regolamento, del presidente e del direttore generale.

Art. 61.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso l'albo ufficiale della Stazione zoologica e la sede di Ischia.

Esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 64.

Art. 62.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di una lettera d'invito nella quale sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a far pervenire l'offerta, entro il giorno stabilito e con le modalità indicate nella lettera d'invito stessa.

Nella lettera d'invito dovranno essere, inoltre, precisate le modalità della gara e il criterio scelto, fra quelli di cui al successivo art. 64, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione avvalendosi, di norma, di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio amministrativo.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare la pubblicazione di avvisi contenenti le opportune notizie relative al contratto, l'indicazione di un termine e delle relative modalità, affinché chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di invitare le ditte o persone idonee ancorché non abbiano fatta richiesta d'invito.

Art. 63.

Svolgimento della gara

L'asta pubblica e la licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita dall'avviso di gara o dalla lettera d'invito.

Apposita commissione, nominata dal consiglio di amministrazione, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, all'esame delle offerte stesse ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo diversa statuizione nel bando d'asta o nella lettera d'invito.

Alla seduta della commissione può assistere un membro del collegio dei revisori. L'ente, a gara avvenuta, dovrà richiedere alla ditta o società aggiudicataria la presentazione della documentazione di rito, già presentata nei modi di cui alla legge n. 15/68 e quanto altro richiesto dalla normativa vigente.

Art. 64.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di asta pubblica che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

a) se trattasi di contratti attivi, unicamente in base al prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso di gara o nella lettera d'invito;

h) se trattasi di contratti passivi:

b1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura di beni, o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero;

b2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, a seconda della natura della prestazione, quale il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento

Art. 65

Appalto-concorso

È ammessa la forma dell'appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica del l'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture.

Le persone o le ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme o nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto o del piano.

Con delibera del consiglio di amministrazione viene costituita una commissione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale.

I processi verbali vengono trasmessi al consiglio di amministrazione che, in base al parere espresso dalla commissione, delibera con giudizio insindacabile, in ordine alla aggiudicazione o che si proceda ad un nuovo appalto-concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Alla riunione della commissione può assistere un componente del collegio dei revisori

Art. 66.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammessa:

a) quando per qualsiasi motivo, la gara pubblica sia andata deserta o non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno che all'estero - che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione é garantita da privativa industriale;

c) per l'affidamento di incarichi di collaborazioni c/o professionali e simili, ove la scelta del prestatore d'opera è strettamente basata sulla capacità e requisiti individuali;

d) per l'affidamento di studi ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica e scientifica;

e) per l'acquisto o la locazione di immobile, nel rispetto della normativa vigente;

f) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite dei lavori e delle forniture dei beni e servizi, dovuta a circostanza imprevedibile, non consente l'indugio della gara pubblica;

g) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario,

h) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevole difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore risulta nel complesso economicamente conveniente;

i) quando trattasi di contratti non superiore al L 100 000 000 (e con divieto di artificiosi frazionamenti).

Nei casi indicati alle precedenti lettere *a), f)* e *i)* debbono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre. Nei casi indicati alle lettere *a), f)* e *i)* debbono essere altresì acquisiti tre preventivi.

Con esclusione della fattispecie prevista alla lettera *i)* la ragione per la quale s'intende ricorrere alla trattativa privata deve essere idoneamente documentata e risultare nella deliberazione di cui all'art. 60.

I contratti di cui alla lettera *e)* devono essere preceduti, di norma, dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione.

Si prescinde dal predetto parere per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni di legge

L'approvazione dei contratti di cui al presente articolo è subordinata all'accertamento dei requisiti:

1) che manchino tra il personale dell'ente le qualifiche corrispondenti, per caratteristiche professionali o capacità operativa, a quelle richieste dal tipo di lavoro cui si intende affidare;

2) che pur esistendo, nell'ente, le figure professionali richieste, esse non possono essere distratte dai loro compiti senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento della struttura stessa;

3) ovvero qualora particolari ragioni di urgenza lo richiedano

I contratti di cui sopra non configurano un rapporto di lavoro subordinato, non prevedono vincoli di orario e devono avere carattere occasionale.

È comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.

Art 67

Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso di asta pubblica o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve avvenire parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provvede entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.

L'ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori da essi in precedenza costituiti

I contratti sono stipulati dal presidente, quale rappresentante legale dell'ente, o dal direttore generale, qualora il contratto non supera L. 10 000 000, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambi di corrispondenza secondo l'uso del commercio

Il competente ufficio amministrativo cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati. Cura, altresì, l'osservanza del comma 2, art. 20, legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di comunicazione all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto conclusi con scritture private non registrate.

Art. 68.

Collaudo di lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono assoggettate a collaudo anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale dell'ente munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorre da estranei appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera, rispettivamente, L. 50.000.000 e L. 10.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'ente nominato dall'organo che ha deliberato i lavori o le forniture secondo le competenze stabilite dal precedente art. 26.

In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o approvato il contratto medesimo.

Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione.

Art. 69.

Cauzione e penalità

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, l'ente deve richiedere alle ditte o persone la prestazione di idonee cauzioni da prevedersi nel bando di gara, in denaro o in titoli di Stato ovvero, in alternativa, fideiussione bancaria o assicurativa.

Per i contratti di importo inferiore a L. 20.000.000 l'ente può concedere l'esonero della cauzione.

A garanzia della puntuale esecuzione, il contratto deve prevedere il pagamento di una penalità della ditta o persona interessata per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura o compimento dei lavori.

La revisione dei prezzi contrattuali non è ammessa tranne nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 70.

Condizioni, clausole contrattuali, e pagamenti

I contratti devono avere termine e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare, salvo motivati casi di necessità, i nove anni.

I contratti concernenti spese continuative o forniture, servizi o lavori aventi un medesimo oggetto, non possono dividersi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più conveniente per l'ente in base a deliberazione di cui al precedente art. 60.

I contratti non possono prevedere la corresponsione di interessi e provvigioni a favore degli appaltatori o fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

I contratti stipulati con società devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società medesima.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento delle facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula il contratto ai sensi del precedente art. 67.

I pagamenti delle somme pattuite sono effettuati, di norma, per l'intero importo ad avvenuto collaudo dei lavori e delle forniture.

Può, tuttavia, essere prevista in contratto la corresponsione ad avanzamento delle forniture e/o dei lavori di acconti sulle somme pattuite, in misura complessiva non superiore comunque a due terzi delle somme medesime.

Gli acconti di cui al comma precedente sono disposti con delibera dell'organo che stipula il contratto, secondo le competenze stabilite dall'art. 67.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dal creditore a riscuotere per loro conto e a rilasciare quietanza liberatoria si ritengono validamente eseguiti, fino a quando la revoca del mandato conferito non sia stato notificato all'ente nelle forme di legge.

La notifica rimane, in ogni caso, priva di effetto per gli ordini di pagamento già emessi; è, tuttavia, consentita al creditore effettuare tale notifica all'istituto cassiere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 71.

Spese in economia

Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti spese:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, acquisto ed assistenza software;

b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli, acquisto carburante, lubrificante, pezzi di ricambio per automezzi;

c) impianti e spese d'illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua;

d) manutenzione ordinaria dei locali e piccoli lavori di elettricista, di idraulico, di falegname, di fabbro, di muratore, di piastrellista;

e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione e tacchinaggio;

f) provviste di genere di cancelleria, materiale per disegno, e per fotografia;

g) abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche, acquisto libri e spese di rilegatura;

h) provviste di materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori scientifici e degli uffici tecnici ed amministrativi;

i) provviste ed effetti di corredo per il personale comunque occorrente per l'espletamento del servizio;

l) spese postali, telegrafiche, telex, e telefoniche;

m) urgenti opere di pulizia straordinaria dei locali, disinfestazione e derattizzazione;

n) smaltimento dei rifiuti tossici e/o nocivi;

o) spese per conferenze, simposi, tavole rotonde, seminari, convegni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;

p) sdoganamento dei materiali importati e relative assicurazioni;

q) spese di rappresentanza;

r) spese di aggiornamento tecnico professionale del personale;

s) divulgazione bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti d'informazioni ove ritenuto necessario;

t) lavori di traduzione, correzione di bozza, esecuzione di disegni e di fotografia, lavori di stampa, tipografia, litografia, e grafica;

u) assicurazioni;

v) altri lavori, forniture o servizi non previsti nei punti precedenti e che per loro natura o per l'urgenza non possono essere eseguiti con le ordinarie procedure contrattuali.

Le spese di cui al comma precedente sono disposte secondo le competenze stabilite dal precedente art. 26 e nei limiti di somma pari, per ciascuna spesa, a L. 50.000.000 ad eccezione delle spese di cui al punto *p)*.

L'approvazione dei contratti di cui sopra è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 66, comma 6.

Art. 72.

Esecuzione di lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità;

c) sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

È consentito il ricorso ad una sola impresa o persona di nota capacità ed idoneità nei casi di specialità o di urgenza, ovvero quando l'importo della spesa non supera L. 5.000.000.

Al di sopra di tale limite devono essere interpellate almeno tre imprese ad esclusione delle spese di cui al punto *b)* del precedente art. 66.

Art. 73.

Provviste di beni e servizi

Le provviste di beni e servizi possono eseguirsi in economia, previa acquisizione di almeno tre preventivi.

Si può prescindere dalle modalità di cui al precedente comma quando si tratta di acquisto di beni o servizi di importo non superiore al L. 2.500.000, ovvero nella ipotesi di spesa di cui al punto *b)* del precedente art. 66.

Art. 74.

Preventivi

I preventivi richiesti devono contenere le condizione di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuato mediante lettera o altro atto dell'amministrazione.

Art. 75.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste e le risoluzioni nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratto in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76.

Rapporti contrattuali in corso

I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolate dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 77.

Obbligo di denuncia

Agli amministratori ed al personale dell'ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

La denuncia è inoltrata alla procura regionale della Corte dei conti e comunicata al collegio dei revisori dei conti.

La denuncia è informata ai criteri della procura generale della Corte dei conti.

Art. 78.

Limiti di valore

Tutti i limiti di importo previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto di IVA e possono essere modificati con deliberazione del consiglio di amministrazione, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo. Tali delibere sono sottoposte al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, comma 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 79.

Scambi culturali ed organizzazione di congressi

Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri per seminari conferenze, brevi periodi di lavoro presso le sedi della Stazione zoologica, nell'ambito di programmi di ricerca, di accordi culturali e di scambio culturale.

A tal fine possono essere conferiti contribuzione ai visitatori per spese di viaggio e di soggiorno, anche in forma forfettaria, su fondi appositamente stanziati in bilancio.

Inoltre, la Stazione zoologica può concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 80.

Mutui

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'accensione di mutui per l'effettuazione di spese di investimento.

L'onere annuo delle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, non può superare globalmente il 15% dei finanziamenti trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 100.

Art. 81.

Indennità di trasferta per partecipazione a campagne oceanografiche

Ai dipendenti dell'ente inviati in missione oceanografica di durata superiore alle 24 ore e senza possibilità di sbarco, compete, per tutti i livelli professionali, una diaria commisurata al minimo previsto per il 4° gruppo nella tabella B di cui al decreto del Ministero del tesoro del 24 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1990, n. 147.

Art. 82.

Rinvio alle norme di contabilità pubblica

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed ogni norma vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 83.

Entrata in vigore

Il regolamento, dopo il controllo ministeriale previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 8, comma 4, della stessa legge.

Esso, inoltre, è affisso per non meno di quindici giorni all'albo della Stazione zoologica.

96A7038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva», sono state abrogate dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7103

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto interministeriale 18 settembre 1996, n. 712/sc, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Gallitello, della superficie di Ha 0.46.24, distinto in catasto del comune di Potenza al foglio n. 68, particella 1871, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 17 aprile 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

96A7042

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 505/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Morra Antonio, nato il 1° aprile 1893 a Tolfa. — Convinto antifascista, subiva dal regime persecuzioni ed arresti. Dopo l'8 settembre 1943, malgrado l'età avanzata organizza i primi nuclei di resistenza. Ricercato attivamente da repubblichini e tedeschi, che avevano posto una taglia su di lui, ed arrestato e seviziato, nella famigerata prigione di via Tasso, non desisteva dalla sua ostinata lotta al nemico occupatore. Esponendosi coraggiosamente in numerose azioni di sabotaggio e informative a favore degli alleati, conseguiva sempre brillanti risultati. Esempio di indomito valore e di elevate capacità di comando. — Agro Civitavecchia-Zona Viterbese, 8 settembre 1943-8 giugno 1944.

96A7043

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka S.p.a., in Trieste.

Il Ministero del tesoro, con decreto dell'8 ottobre 1996, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka S p.a., con sede in Trieste, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A7044

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1525,18
ECU	1918,68
Marco tedesco	1000,45
Franco francese	296,30
Lira sterlina	2436,48
Fiorino olandese	892,07
Franco belga	48,576
Peseta spagnola	11,884
Corona danese	260,85
Lira irlandese	2456,45
Dracma greca	6,377
Escudo portoghese	9,923
Dollaro canadese	1133,12
Yen giapponese	13,465
Franco svizzero	1208,54
Scellino austriaco	142,19
Corona norvegese	236,39
Corona svedese	231,26
Marco finlandese	333,99
Dollaro australiano	1209,16

96A7128

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.3/D30 del 10 ottobre 1996

DIANE - confezione 3 × 21 confetti - A.I.C. n. 023777042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.21/D29 del 10 ottobre 1996

PRESSAMINA - 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 021441011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.13/D28 del 10 ottobre 1996

CALCIJEX - 25 fiale iv 1 ml 2 mcg - A.I.C. n. 028819023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro del commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.64/D27 del 10 ottobre 1996

VITEF - pomata dermatologica 50 g 5% - A.I.C. n. 005137029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.15/D26 del 10 ottobre 1996

CORDIUM - 28 compresse rivestite 300 mg - A.I.C. n. 025868023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Organon Italia S.p.a. in rappresentanza della N.V. Organon (Olanda), titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M 83/D25 del 10 ottobre 1996

ALFA TROFODERMIN - crema 30 g - A.I.C. n. 020942064.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba OTC S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M 79/D31 del 10 ottobre 1996

ASPERGUM 16 conf. gommosi masticabili 226 mg - A.I.C. n. 017635020.

ASPERGUM 12 conf gommosi masticabili 325 mg - A.I.C. n. 017635032.

ASPERGUM 16 conf. gommosi masticabili 325 mg - A.I.C. n 017635044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmades S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro del commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.8/D24 del 10 ottobre 1996

LASONIL H - 10 supposte - A.I.C. n. 020127039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro del commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A7139

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione numero DIS/RM/96009409 del 21 ottobre 1996).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazioni della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazione del bilancio relativo agli esercizi 1992, 1993 e 1994.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1995 ed in ordine alle quali, alla data del 30 settembre 1996, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Si rendono note, altresì, le soglie rilevanti con riferimento alle società Cir S.p.a., Finarte S.p.a. e Montedison S.p.a. per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti, Pirelli S.p.a. e Falck S.p.a. per le quali si è verificata una modifica della percentuale vincolata nel patto di sindacato rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cartiere Burgo	21,16% Gemina S.p.a. dir.	21,17% Gemina S.p.a. dir. (allegato *A*)
Compart	15,26% Mediobanca S p a. dir.	15,26% Mediobanca S.p.a. dir. (allegato *A*)
Finarte	31,66% Valcor S.a. dir.	29,80% Valcor S.a. dir. (allegato *A*)
Finarte casa d'aste	8,18% Eugenio Cefis dir. e ind.	8,18% Eugenio Cefis dir. e ind. (allegato *A*)
Generali	12,67% Mediobanca S.p.a. dir. e ind.	12,67% Mediobanca S.p.a. dir. e ind. (allegato *A*)
Impregilo	27,81% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind.	27,79% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. (allegato *A*)
Marzotto	15,28% Pietro Marzotto dir. e ind.	15,28% Pietro Marzotto dir. e ind. (allegato *A*)
Stefanel	33,66% Elisa Lorenzon dir. e ind.	32,89% Elisa Lorenzon dir. e ind. (allegato *A*)

Società con azioni negoziate al mercato ristretto:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Fempar	26,39% Francesco Caporossi ind.	12,15% Francesco Caporossi ind. (allegato *A*)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Boero Bartolomeo . .	42,05% Andreina Boero dir. e ind.	42,05% Andreina Boero dir. e ind. (allegato *B*)
Carraro	49,81% Mario Carraro dir. e ind.	49,81% Mario Carraro dir. e ind. (allegato *B*)
Gabetti Holding . . .	48,86% Giovanni Gabetti dir.	47,57% Giovanni Gabetti dir. (allegato *B*)
Italgas	41,93% Eni S.p.a. ind.	41,93% Eni S.p.a. ind. (allegato *B*)
Italmobiliare	45,15% Rosalia Radici Pesenti dir. e ind.	44,86% Rosalia Radici Pesenti ind. (allegato *B*)
La Fondiaria assicurazioni	31,37% Compart S.p.a. dir. e ind.	31,82% Compart S.p.a. dir. e ind. (allegato *B*)
Montedison	33,32% Compart. S.p.a. dir. e ind.	31,25% Compart S.p.a. dir. e ind. (allegato *B*)
Reno De Medici . . .	49,01% Giovanni Dell'Aria Burani dir. e ind.	46,14% Giovanni Dell'Aria Burani dir. e ind. (allegato *B*)
Sai	43,84% Salvatore Ligresti ind.	43,84% Salvatore Ligresti ind. (allegato *B*)
Saiag.	48,88% Cortiplast S.p.a. (fam. Valetto) ind.	48,49% Cortiplast S.p.a. (fam. Valetto) ind. (allegato *B*)
Santavaleria	34,93% Giovanni Varasi ind.	34,93% Giovanni Varasi ind. (allegato *B*)
Smi.	44,62% Gim S.p.a. dir.	47,70% Gim S.p.a. dir. (allegato *B*)
So.pa.f.	49,04% Ven.fin. S.p.a. (fam. Vender) dir.	49,04% Ven.fin. S.p.a. (fam. Vender) dir. (allegato *B*)
Teknecomp	44,22% Quattroduedue S.p.a. dir.	44,22% Quattroduedue S.p.a. dir. (allegato *B*)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Costa Crociere	50,29% Il Ponte S.p.a. (fam. Costa) dir.	50,29% Il Ponte S.p.a. (fam. Costa) dir. (allegato *C*)
Dalmine	52,77% Techint Investments Netherland B.V. dir.	52,36% Techint Investments Netherland B.V. dir. (allegato *C*)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Falck.	38,00%	32,56% (allegato *D*)
Gemina	45,14%	45,14% (allegato *D*)
Gim	44,16%	44,16% (allegato *D*)
La Doria	70,00%	70,00% (allegato *D*)
La Gaiana	75,59%	75,59% (allegato *D*)
Marangoni	51,00%	51,00% (allegato *D*)
Necchi.	38,32%	42,35% (allegato *D*)
Pirelli & C.	48,82%	51,52% (allegato *D*)

Società con azioni negoziate al mercato ristretto:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Frette	43,41%	43,41% (allegato *D*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cir	50,06% Carlo De Benedetti ind.	47,49% Carlo De Benedetti ind. (allegato *B*)

96A7072

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N18X «diritto romano e diritti dell'antichità».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A7073

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S a.s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189